



N. 922-A

## **RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 2014

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

**d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, SIMEONI, FATTORI, FUCKSIA, BUCCARELLA, TAVERNA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, VACCIANO, BERTOROTTA, SERRA, MORRA, BULGARELLI, BATTISTA e BOCCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente.....	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si compone di soli quattro articoli, il primo dei quali introduce nel codice penale un nuovo reato volto ad incriminare la condotta di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Il nuovo articolo 601-*bis* delinea un delitto comune come si evince dal soggetto attivo della condotta che apre il primo periodo e che è contraddistinto dall'attività illecita compiuta da chi commercia, vende, acquista o procura organi o parti di organi. Il delitto è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

La Commissione ha lungamente dibattuto sull'inserimento di elementi che meglio definissero la stessa condotta incriminata ed è giunta alla conclusione di inserire due clausole in grado di offrire la massima tutela al bene giuridico protetto: si tratta dell'espressione «in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo», che non era presente nella formulazione iniziale del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romani.

Elemento qualificante del nuovo delitto è comunque il fatto che l'organo o la parte di organo prelevato provenga da persona vivente, il che denota il particolare allarme sociale delle azioni punite e, al contempo, serve a distinguere e qualificare l'impianto sanzionatorio rispetto alla disciplina già prevista dalle norme penali speciali recate dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Quest'ultima disciplina concerne la materia dei prelievi e dei trapianti di organi e dei tessuti e le modifiche che la riguardano, approvate dalla Commissione al fine di coordinare il testo con l'introduzione del nuovo articolo 601-*bis* del codice penale, sono previste dall'articolo 3 del disegno di legge.

Tornando dunque all'articolo 601-*bis* di nuova formulazione, il secondo periodo prevede la condanna all'interdizione perpetua, qualora il fatto sia commesso da persona che esercita una professione sanitaria.

Il secondo comma dell'articolo 601-*bis* punisce con la pena minore - ma comunque rilevante - della reclusione da tre a sette anni, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza e diffonde annunci finalizzati al traffico di organi o parte di organi di cui al primo comma. Per questa fattispecie ulteriore la pena della multa è, invece, la medesima che per il delitto base previsto dal primo periodo del medesimo articolo 601-*bis*.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 416 del codice penale concernente il reato di associazione per delinquere. In particolare modo, al sesto comma dell'articolo 416 viene introdotto il riferimento al nuovo articolo 601-*bis* nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante che prevede la reclusione da cinque a quindici anni e da quattro a nove anni a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. È evidente l'intenzione di conferire particolare allarme sociale al reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente, ma anche da cadavere, se consumato in forma organizzata e di associazione criminosa.

L'articolo 3 del disegno di legge, come anticipato, si occupa di coordinare l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-*bis* della legge n. 91 del 1999.

Al riguardo, si è inteso ridefinire la cornice editale prevista per la fattispecie del comma 1 dell'articolo 22-*bis* ed abrogare del tutto il comma 2.

Da ultimo, l'articolo 4 del disegno di legge si limita a svolgere un ulteriore coordinamento con la legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

Per evitare ogni ambiguità interpretativa e il possibile concorso apparente di norme, l'articolo 7 della legge in questione è stato abrogato.

Dopo aver rilevato che il testo proposto dalla Commissione, oltre a individuare una

nuova fattispecie incriminatrice volta a contrastare fenomeni delittuosi di particolare allarme sociale, si caratterizza per una complessiva opera di ridefinizione dell'impianto normativo concernente le attività illecite di espanto e trapianto di organi o parti di organi, se ne raccomanda una celere approvazione.

CASSON, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

18 settembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al capoverso Art. 601-*bis*, primo comma, lettera *b*), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale.

**su ulteriori emendamenti**

11 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI Maurizio ROMANI  
ED ALTRI

Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto)*

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000.

Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente)*

1. *Identico:*

«Art. 601-bis. - *(Traffico di organi prelevati da persona vivente)* - **Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri*)

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*)

1. All'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale».

2. All'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 416 del codice penale*)

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».

Art. 3.

(*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*)

*Soppresso*

1. All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 4.**

*(Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi)*

**1. L’articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato.**